

II - ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO (I.C.L.E.) -

Il Direttore Generale riferisce che con Decreto legge 16 gennaio 1941, n.30, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio corrente, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero (I.C.L.E.). I poteri del Consiglio sono trasferiti ad un Commissario straordinario, il quale, per l'art.2 del decreto medesimo, dovrà, entro sei mesi, presentare le proposte per la migliore utilizzazione delle attività dell'Istituto al fine della sistemazione nell'Impero degli italiani rimpatriati dall'estero.

Fa presente che l'I.C.L.E. venne costituito con partecipazioni azionarie di enti e di privati, alcuni di questi ultimi residenti all'estero, e che le sue attività sono costituite unicamente dall'investimento del capitale rappresentato dalle azioni, alle quali è garantito dallo Stato il reddito annuo del 4,50%, mentre nessuna garanzia è stabilita nei riguardi del capitale.

La partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è di 159.635 azioni da L.50 nominali, completamente liberate.

Il nuovo provvedimento non contiene alcuna disposizione circa la sorte del capitale, nè dà alcun diritto agli azionisti, pur potendosi ritenere che non è stata revocata la facoltà di recesso. Alcuni portatori di azioni, enti o privati, intendono tutelare la propria partecipazione valendosi di tale facoltà secondo le norme del codice di commercio.

E' d'avviso che l'Istituto nazionale delle assicurazioni, senza assumere un atteggiamento di opposizione al decreto legge, debba svolgere l'azione più idonea per la salvaguardia della sua quota di capitale.

Sulle comunicazioni del Direttore Generale si svolge un'am-

